



COMUNE DI LONGOBUCCO  
Provincia di Cosenza

## Ordinanza n. 334 del 26.11.2021

**OGGETTO: MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 NEL COMUNE DI LONGOBUCCO. OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO**

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**  
**decreto prefettizio prot. n° 123799 del 22.11.2021**  
**ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L**

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**Viste:**

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Preso atto che** all'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", pubblicato nella GU Serie Generale n.175 del 23 luglio 2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

**Visto che** allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID - 19 registra un notevole aumento a livello comunale;

**Considerato che**, nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare l'evoluzione della pandemia;

**Sentita** l'Autorità Sanitaria Pubblica competente per il territorio;

**Ritenuto**, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico, che nel territorio del Comune di Longobucco occorra adottare misure di prevenzione quali l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

#### **ORDINA**

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, *con decorrenza immediata e fino a successiva comunicazione*,

1. l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone;
2. non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
  - a. i bambini di età inferiore ai sei anni;
  - b. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;

#### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza;

#### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio;
- la trasmissione della presente ordinanza a:
  1. Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Cosenza;
  2. Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
  3. Polizia Municipale di Longobucco;
  4. Comando Stazione Carabinieri di Longobucco;

#### **AVVERTE CHE**

avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Longobucco 26.11.2021



**Il Commissario Prefettizio  
Dott. Domenico Giordano**